CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato in servizio al giorno della pubblicazione della presente legge, i quali hanno conservato il diritto di liquidare la pensione in base alle disposizioni del testo unico di legge per le pensioni civili e militari, hanno facolta' di optare, con le norme dell'art. 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con il decreto-legge Luogoteneniale 9 febbraio 1919, n. 206, per il trattamento previsto dalle disposizioni per le pensioni del personale di dette ferrovie, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dal giorno suddetto.

Versione in vigore dal 13 aprile 1921, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 aprile 1921, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it